Allegato A

COMUNE DI FOSSO'

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Regolamento della "Consulta dei Giovani di Fossò"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2022.

Art. 1 - Finalità
1.1. Il Comune di Fossò promuove il potenziamento del dialogo fra giovani e Istituzioni attraverso la valorizzazione del ruolo dei giovani nell'ambito del contesto culturale e sociale paesano.

Art. 2 – Istituzione
2.1. Per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1, il Comune di Fossò istituisce e riconosce la Consulta dei giovani (Consulta) quale organismo di partecipazione utile a favorire il dialogo dei giovani cittadini con le Istituzioni e la conoscenza dei reali bisogni dei ragazzi e delle ragazze di Fossò.
2.2. L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Fossò.

Art. 3 – Funzioni e competenze
3.1. La Consulta è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, che integra e arricchisce le proposte degli organi Istituzionali, attraverso l'espressione del pensiero e delle riflessioni dei più giovani protagonisti della vita nel Comune di Fossò.
3.2. La Consulta è un punto di riferimento sulle tematiche giovanili, dalla scuola all'orientamento al mondo del lavoro, sulla cultura, sul tempo libero e sullo svago e svolge funzioni consultive e propositive attraverso l'elaborazione di pareri, di incontri, di iniziative e di attività in merito a:
- sviluppo della cultura, dello sport, del tempo libero in un'ottica contemporanea;
- aggregazione giovanile e partecipazione attiva alla vita del paese;
- raccordo tra i giovani e le istituzioni locali;
- ambiente;
- partecipazione attiva nelle associazioni di volontariato;
- iniziative finalizzate a scoprire e valorizzare talenti: musica, teatro, cultura, pittura e altre attività.

3.3. La Consulta può promuovere dibattiti, incontri ed eventi, può stimolare la creazione di nuove progettualità e raccogliere informazioni che possano supportare le decisioni degli organi di direzione comunali.
3.4. Tutte le iniziative intraprese dalla Consulta non devono avere scopo di lucro.

Art. 4 - Organizzazione della Consulta
4.1. Sono organi della Consulta:
- l'Assemblea;
- il Presidente.

Art. 5 - L'Assemblea
5.1. L'Assemblea, istituto nato per accogliere il massimo numero di partecipanti, è composta da giovani tra i 16 e i 25 anni compiuti alla data dell'autocandidatura alla Consulta.
5.2. L'accesso all'Assemblea avviene tramite iscrizione libera e gratuita, in qualsiasi momento dell'anno. E' possibile il recesso volontario tramite comunicazione scritta. L'iscrizione ed il recesso sono da presentare all'Ufficio Cultura del Comune di Fossò che le trasmetterà al Presidente della Consulta.
5.3. Nessun componente dell'Assemblea può ricoprire funzioni politico-istituzionali, sindacali o avere un rapporto lavorativo con il Comune di Fossò: tale clausola prevede l'ineleggibilità e la decadenza della carica.
5.4. I componenti dell'Assemblea decadono automaticamente al compimento del 26° anno.
5.5. Le sedute dell'Assemblea sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente della Consulta dei Giovani o qualora venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. La prima seduta

ovvero quella di insediamento è convocata dall'Assessore Comunale responsabile in materia di Politiche Giovanili.
5.6. L'Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5.7. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il Presidente della Consulta con votazione a maggioranza semplice.
5.8. L'Assemblea, quale organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, si riunisce utilizzando gratuitamente gli spazi messi a disposizione dall'Ente.

Art. 6 – Il Presidente
6.1. Il Presidente, che ha funzioni di rappresentanza della Consulta, è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i propri componenti nella seduta di insediamento con votazione a maggioranza semplice.
6.2. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno e assicura il regolare svolgimento dei lavori della stessa.
6.3. Il Presidente rimane in carica per un massimo di tre anni, rinnovabili per un altro triennio, se non supera il limite di età per partecipare all'Assemblea.

Art. 7 - Costituzione
7.1. Sarà data adeguata pubblicità, mediante Avviso pubblico che verrà pubblicato per 30 giorni a cura dell'Ufficio Cultura, per informare i giovani dell'istituzione della Consulta e delle modalità di iscrizione alla stessa.
7.2. A seguito della raccolta delle iscrizioni, la Consulta si costituisce per la prima volta a seguito di un ulteriore avviso pubblico a cura dell'Ufficio Cultura che definirà il giorno, l'ora e il luogo di convocazione.

Art. 8 - Pubblicità ed entrata in vigore del Regolamento
8.1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito telematico istituzionale.
8.2. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la delibera di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, competente ai sensi del comma 3 dell'art.48 del D. Lgs. 267/2000, fatta salva l'eventuale deliberazione di immediata eseguibilità.